

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Gestione  
Dipendenti Pubblici**

# **Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**

## **Le nuove pensioni**

Prima di entrare nella specificità di comparto, sono necessarie alcune considerazioni di carattere generale concernenti le principali cause della crisi del sistema pensionistico

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del **debito pubblico** sul Prodotto Interno Lordo (PIL). Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è la **spesa pensionistica**.

Ma cosa incide maggiormente sull'entità delle prestazioni previdenziali?

**L'incremento della speranza di vita:**

il vivere «più a lungo» determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente, sull'entità della spesa rispetto al PIL

**La crisi finanziaria:**

le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione e di salari reali, restringendo, di fatto, l'area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche..

## Ma come si finanziano i sistemi pensionistici ?

I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono fondamentalmente due

«*Il sistema a ripartizione*»

«*Il sistema a capitalizzazione*»

**Si basa su principi che richiedono un patto generazionale:** implica cioè un tacito accordo tra i soggetti che appartengono a generazioni diverse in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso periodo coloro che non lavorano più..

«I contributi di oggi pagano le pensioni di oggi»

Sistema con poca sostenibilità finanziaria ed equità intergenerazionale

Con la  **riforma Dini (Legge 335/1995)** si è cercato di riequilibrare la spesa previdenziale con l'obiettivo di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivanti da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato, mediante l'adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni ( **sistema contributivo**)

«**I contributi versati oggi dai lavoratori ( capitalizzati) pagano le pensioni di domani degli stessi, andati in pensione**»

In effetti a tutt'oggi, nonostante l'introduzione del sistema contributivo il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio (**«il primo pilastro»**) è rimasto a «ripartizione».....

In realtà con il sistema a ripartizione si è fatto fronte , e si continua a far fronte, all'estensione della previdenza obbligatoria a categorie sempre più ampie ivi compresi coloro che non hanno versato alcun contributo (**prestazioni di tipo assistenziale, quali le «pensioni sociali»**)

... mentre a «capitalizzazione» risulta **il «secondo pilastro»**, quello della previdenza complementare, che però non opera per il personale pubblico non «contrattualizzato», quale per l'appunto il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che è rimasto in regime di «indennità di buonuscita» ai fini TFS/TFR.

# **Le riforme del sistema pensionistico**

La disciplina «base» del trattamento di quiescenza degli «statali civili» e degli «statali militari» è contenuta nel

Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092,

.....e successive modificazioni ed integrazioni...

il **Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503**, che ha introdotto la graduale sostituzione del principio della pensionabilità della retribuzione dell'ultimo giorno di servizio (**Quota A**) con quello della pensionabilità della media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento" diversificandone la durata in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più o meno di 15 anni di anzianità contributiva) – (**Quota B**)

la **legge 23.12.1994, n. 724**, che ha - fra l'altro - fissato al 2 per cento annuo l'aliquota di rendimento da applicare ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1994 e conglobato l'IIS nella base pensionabile

la **Legge 8.8.1995, n. 335**, che, tra l'altro:

Ha introdotto il **sistema di calcolo contributivo** per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995

Revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante dei contributi versati

Ha introdotto l'applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 (**pensionabilità emolumenti accessori**)

Ha delegato il governo per l'armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

**Attuata con il decreto legislativo n. 165/1997**

## **Decreto di armonizzazione**

**Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165**

**Nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia**

**Requisiti di accesso per le pensioni di anzianità**

**Maggiorazione dei servizi**

**Maggiorazione della base pensionabile**

**Maggiorazione 1/5 montante**



## Le successive, rilevanti, riforme del sistema pensionistico

Legge n.449/1997 («Prodi»)  
Legge n. 243/2004 («Maroni»)  
Legge n. 247/2007 («Damiano»)

Non hanno riguardato il comparto, che ha continuato ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia  
**(D.Lgs 165/1997)**

...e veniamo ai giorni nostri

Legge n. 122/2010  
Legge n. 111/20112  
Legge n. 148/2011

«Governo Berlusconi»

Norme in materia di decorrenza dei trattamenti di pensione («c.d. «finestra mobile») e incremento «speranza di vita», nonché interventi in materia di TFS/TFR

Legge n. 124/2011

«Monti-Fornero»-  
c.d. Decreto Salva Italia

Introduzione dei nuovi istituti della pensione di vecchiaia e anticipata; introduzione del sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012

# **Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**

**La specificità di settore**

**Di quale personale trattasi?**

**Personale delle FFAA:**  
Esercito,  
Marina militare,  
Aeronautica militare

**Personale dell'Arma dei Carabinieri**

**Personale della G.d.F.**

**Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile:**  
P.d.S.  
C.F.S.  
D.A.P.

**Personale del Corpo Nazionale VV.FF**

**Circolari subentro INPDAP**

- Esercito:** n. 19/2009
- Aeronautica militare:** n. 20/2009
- Marina militare:** n. 21/2009

**Circolari subentro INPDAP**

**Arma dei Carabinieri:**  
n. 22/2009

**Circolari subentro INPDAP**

**Corpo GdF:**  
n. 18/2009

**Circolari subentro INPDAP**

- PdS** n. 6/2005
- DAP** n. 19/2005
- CFS** n.28/2004

**Circolari subentro INPDAP**

**VVFF**  
n. 40/2005

Dal 1/10/2005


Dal 1/10/2005

Con esclusione del personale che transita in posizione di «ausiliaria»

Dal 1/10/2010

Dal 1/1/2005 al 30/6/2005, in via sperimentale  
Dal 1/7/2005, in via definitiva

# I sistemi di calcolo delle pensioni



La riforma Dini (L.335/1995) ha introdotto il metodo contributivo.

Tale cambiamento non ha però toccato in egual modo tutti i lavoratori. In particolare:

> a chi ha **almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** continua ad applicarsi il «sistema retributivo»;

> a chi ha **meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** si applica invece un «sistema misto»: retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;

> infine, a **coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995**, si applica il sistema di calcolo contributivo

## Le vecchie regole- fino al 31/12/2011

Anzianità al  
31/12/1995

Metodo di calcolo

Almeno 18 anni

**Retributivo**

Dal 1/1/2012, **contributivo pro-rata**  
(Riforma Monti- Fornero)

Meno di 18 anni

**Misto**


Privi di anzianità

**Contributivo**

o che «optino»  
x tale sistema

# SISTEMA RETRIBUTIVO

Con il **decreto legislativo 503/1992** la pensione viene calcolata sulla base di due quote:



## SISTEMA RETRIBUTIVO

### Percentuali di pensionabilità


Il T.U. opera una distinzione fra **personale civile (art.44)** e **personale militare (art.54)**, per quanto concerne la misura del trattamento normale

## PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Per l'individuazione delle aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della **legge 121/1981**  
**(c.d. «smilitarizzazione»)**




## PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO




15 anni	35 %
+ 5 anni	9 %
<b>Totale: 20 anni</b>	<b>44 %</b>
Fino al 31/12/1997	3,60 % annuo
Dal 1/1/1998 al 31/12/2011	2 % annuo (art.8 D.lgs. 165/97)
<b>Dal 1/1/2012</b>	<b>Contributivo pro-rata</b>



## PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO



Assunto dopo il 25/06/1982



Assunto da qualsiasi data

15 anni	35 %
+ 5 anni	9 %
<b>Totale: 20 anni</b>	<b>44 %</b>
Fino al 31/12/2011	1,80 % annuo
Dal 1/1/2012	<b>Contributivo pro-rata</b>

1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	23,33
11	25,67
12	28,00
13	30,33
14	32,67
15	35,00
16	36,80
17	38,60
18	40,40
19	42,20
20	44,00
21	45,80
22	47,60
23	49,40
24	51,20
25	53,00
26	54,80
27	56,50
28	58,40
29	60,20
30	62,00
31	63,80
32	65,60
33	67,40
34	69,20
35	71,00
36	72,80
37	74,60
38	76,40
39	78,20
40	80,00

2,33 % annuo

CIVILI E MILITARI

1,80 % annuo

P.S. assunti prima del 25/06/1982

3,60 % annuo fino al 31/12/1997

2 % annuo dal 1/1/1998 al 31/12/2011

47,60
51,20
54,80
58,40
62,00
65,60
69,20
72,80
76,40
80,00

Civili e P.S. assunti dopo il 25/06/1982

## A chi si applica l'aliquota del 1,8%?

Oltre che alla generalità dei dipendenti civili dello Stato, anche **a tutti gli Ufficiali**

- dell'Esercito;
- della Marina;
- dell'Aeronautica;
- dei Carabinieri;
- della Guardia di finanza;
- ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente al settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici;
- al personale civile, ivi compreso quello direttivo e quello con qualifica dirigenziale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, **comunque assunti dopo l'11 gennaio 1991**
- A tutto il personale Della Polizia di Stato compresi Ispettori Sovrintendenti Assistenti e Agenti quest'ultimi se **non** in servizio alla data del 25/06/1982;

Al personale del Corpo Forestale dello Stato **esclusi** gli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti.

## Aliquota di rendimento del 1,8% dal 21° anno

1	2,333	11	25,667	21	45,800	31	63,800
2	4,667	12	28,000	22	47,600	32	65,600
3	7,000	13	30,333	23	49,400	33	67,400
4	9,333	14	32,667	24	51,200	34	69,200
5	11,667	15	35,000	25	53,000	35	71,000
6	14,000	16	36,800	26	54,800	36	72,800
7	16,333	17	38,600	27	56,600	37	74,600
8	18,667	18	40,400	28	58,400	38	76,400
9	21,000	19	42,200	29	60,200	39	78,200
10	23,333	20	44,000	30	62,000	40	80,000

## A chi si applica l'aliquota del 2,25%?

Previsto in relazione del limite di età

A tutto il personale sottufficiale

- dell'Esercito
- Della Marina
- dell'Aeronautica

Per consentire di raggiungere il massimo al collocamento a riposo per limiti di età

## Aliquota di rendimento del 2,25% dal 21° anno e fino al 31 dicembre 1997

1	2,333	11	25,667	21	46,250	31	68,750
2	4,667	12	28,000	22	48,500	32	71,000
3	7,000	13	30,333	23	50,750	33	73,250
4	9,333	14	32,667	24	53,000	34	75,500
5	11,667	15	35,000	25	55,250	35	77,750
6	14,000	16	36,800	26	57,500	36	80,000
7	16,333	17	38,600	27	59,750		
8	18,667	18	40,400	28	62,000		
9	21,000	19	42,200	29	64,250		
10	23,333	20	44,000	30	66,500		

## A chi si applica l'aliquota del 3,60%?

Non in relazione del limite di età

- ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente **al settore operativo e settore aeronavigante**
- personale del Corpo di polizia penitenziaria **se in servizio alla data dell'11 gennaio 1991**
- al personale della Polizia **Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti in servizio alla data del 25/06/1982;**
- al personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di **Ispettore Sovrintendente Assistente Agente**
- al personale non ufficiale
  - dei Carabinieri
  - della GDF

## Aliquota di rendimento del 3,60% dal 21° anno e fino al 31 dicembre 1997

1	2,333	11	25,667	21	47,600
2	4,667	12	28,000	22	51,200
3	7,000	13	30,333	23	54,800
4	9,333	14	32,667	24	58,400
5	11,667	15	35,000	25	62,000
6	14,000	16	36,800	26	65,600
7	16,333	17	38,600	27	69,200
8	18,667	18	40,400	28	72,800
9	21,000	19	42,200	29	76,400
10	23,333	20	44,000	30	80,000



I rendimenti delle tabelle sono valide fino al 31 dicembre 1997

Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 ***l'aliquota di rendimento non potrà superare il 2%, ferma rimanendo l'eventuale più bassa aliquota prevista (= aliquota 1,8 immutata).***

## Aliquota di rendimento del 3,60% dal 1° gennaio 1998 del 2%

Se ad esempio al 31/12/1997 l'anzianità fosse di 25 anni

Vecchia progressione

Progressione dal 1° gennaio 1998

1	2,333	11	25,667	21	47,600	1	2,333	11	25,667	21	47,600	31	74,000
2	4,667	12	28,000	22	51,200	2	4,667	12	28,000	22	51,200	32	76,000
3	7,000	13	30,333	23	54,800	3	7,000	13	30,333	23	54,800	33	78,000
4	9,333	14	32,667	24	58,400	4	9,333	14	32,667	24	58,400	34	80,000
5	11,667	15	35,000	25	62,000	5	11,667	15	35,000	25	62,000		
6	14,000	16	36,800	26	65,600	6	14,000	16	36,800	26	64,000		
7	16,333	17	38,600	27	69,200	7	16,333	17	38,600	27	66,000		
8	18,667	18	40,400	28	72,800	8	18,667	18	40,400	28	68,000		
9	21,000	19	42,200	29	76,400	9	21,000	19	42,200	29	70,000		
10	23,333	20	44,000	30	80,000	10	23,333	20	44,000	30	72,000		

# **SISTEMA RETRIBUTIVO**


## **2 BASI PENSIONABILI**

### **LE RETRIBUZIONI**

# 2 BASI PENSIONABILI

**Base  
pensionabile**


***Quota A***



**X** le aliquote pensionistiche  
relative alle anzianità contributive  
maturate fino al 31/12/1992

**Base  
pensionabile**

***Quota B***



**X** la differenza di aliquote  
pensionistiche:  
cessazione (ovvero al 31/12/2011) –  
1/1/1993

# Base pensionabile: *Quota A*

Segue le regole degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973 ed è composta dalle voci:

- **Stipendio parametrato** (dal 1° gennaio 2005 ha inglobato i livelli retributivi, l'IIS, gli scatti gerarchici e aggiuntivi ed altri elementi già considerati pensionabili) **+ 18%, con esclusione quota di IIS**
- **Quote mensili- + 18%**
- eventuale **assegno personale** riassorbibile- **+ 18%**
- **Anticipazioni stipendiali- + 18%**
- **Retribuzione individuale di anzianità- + 18%**
- **Assegno funzionale - Indennità pensionabile mensile**
- **Indennità di imbarco** (se percepita alla cessazione)
- **Assegno di valorizzazione, indennità perequativa, indennità di posizione** (rispettivamente per i VQA, i primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali)

• .....In particolare

## **Le quote mensili**

spettano ai Dirigenti e alle qualifiche equiparate e indicano le maggiorazioni sull'ultimo stipendio della successiva classe o aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio

**Le anticipazioni stipendiali** sono importi fissi tabellari che variano in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite e remunerano il ritardo nell'applicazione degli accordi contrattuali

**L'assegno funzionale** è un importo tabellare che varia in relazione alla qualifica e agli anni di servizio, viene corrisposto agli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti e e qualifiche equiparate dopo 17 anni e 29 anni di servizio prestato senza demerito

**L'indennità pensionabile mensile** spetta a tutto il personale in misura variabile in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite, ha sostituito l'indennità per il servizio di istituto

**L'assegno personale riassorbibile** viene attribuito nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro

# Base pensionabile: *Quota B*

**In Quota B sono valorizzabili, dall'1/1/1996, tutti gli emolumenti che per legge non sono esclusi dalla contribuzione (art.12 Legge 153 del 1969): i cosiddetti emolumenti accessori ( straordinario, indennità di presenza, di servizi esterni...) non valutabili in Quota A**

Attenzione

*La valorizzazione in quota B degli emolumenti accessori avviene nella misura che eccede il 18% (introdotto dalla legge n.177/76, nei confronti di tutto il personale statale)*

*NB dall'1/1/1995, anche sul 18% si calcola la contribuzione per effetto della legge 724/94*

# Liquidazione con le regole del sistema retributivo

## Il tetto pensionistico



La Riforma Amato (D.Lgs 503/1992 ha introdotto per i dipendenti pubblici, con modalità progressive dal 1/1/1993 al 31/12/1997 e **dal 1/1/1998 integralmente**, la riduzione delle aliquote di rendimento **per fasce di retribuzione media** eccedenti il tetto pensionabile già previste per l'AGO.

Le riduzioni da apportare alle aliquote pensionistiche della **QUOTA B** di pensione per il c.d. «tetto pensionistico» da operare a decorrere **dal 1/1/1998 al 31/12/2011** sono le seguenti:

<b>Fasce di rendimento 2013</b>	<b>Riduzioni</b>
Fino a € 45.530	Nessuna
Da € 45.531 a € 60.555	20 %
Da € 60.556 a € 75.580	32,5 %
Da € 75.581 a € 86.507	45 %
Oltre € 86.507	55 %

Per detto personale che trovasi nel sistema retributivo, atteso che dal 01/01/2012 si applica il sistema contributivo pro-rata, non si applica il c.d. « Massimale contributivo» che l'art.2 , c.18 L.335/1995 prevede «esclusivamente» per i soli destinatari del sistema contributivo

**Vice questore aggiunto + 25**

**R.M.P.10 anni= € 90.399,85**

**R.M.P. € 89.329,32**

**€ 75.453,47**

€ 90.399,85 - € 86.507 = € 3.892,85 X 55% = € 2.141,06/0,50= € 1.070,53 (abbattimento solo 50% tetto A)

€ 90.399,85 - € 1.070,53 = € 89.329,32 X differenza aliquote 1992-1997

Tetto A: € 86.507 riduzione 45%                      € 90.399,85 - € 86.507= € 3.892,85X 0,55% =                      € 2.141,06

Tetto B € 75.579,80 riduzione 55%                      € 86.507 - € 75.579,80 = € 10.927,20X 0,45%=                      € 4.917,24

Tetto C € 60.554,90 riduzione 67,50%                      € 75.579,80 - € 60.554,90= € 15.024,90,20X 32,50%= € 4.883,09

Tetto D € 45.530,00 riduzione 80,00%                      € 60.554,90 - € 45.530= € 15.024,90,20X 20%=                      € 3.004,98

---

€ 14.946,37

€ 90.399,85 - € 11.946,37 = € 75.453,47 X differenza aliquote 1998- cessazione

# **Dal sistema retributivo al sistema contributivo**

**Legge n.335/1995**

**Legge n.214/2011**

## 3 diversi sistemi di calcolo


La **legge 335/1995** ha introdotto **dal 1° gennaio 1996 il sistema contributivo di calcolo della pensione**. Tale sistema si applica soltanto per coloro che sono assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità contributive prima di tale data.

Invece,



# Liquidazione con le regole del sistema contributivo

Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro) durante la vita lavorativa.



Alla fine di ogni anno per ogni lavoratore viene accantonato **il 33% della retribuzione imponibile...**

... la somma di questi accantonamenti annuali dà **il montante contributivo...**

... per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi, è stata prevista la **rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL negli ultimi 5 anni** ....alla fine della vita

lavorativa, la pensione viene data dal valore del **montante X un coefficiente di trasformazione legato all'età di pensionamento**

# Il calcolo della pensione nel sistema contributivo

## DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

- ↘ L'IMPONIBILE ANNUO comprensivo della 13<sup>a</sup> (*art.1 comma 8 L.335/95*);
- ↘ MASSIMALE CONTRIBUTIVO (*art.2 comma 18 L.335/95*);
- ↘ L'ALiquota DI COMPUTO (*art.1 comma 10 L.335/95*);
- ↘ P.I.L. (*art.1 comma 9 L.335/95*).

## La progressione del Montante

Anno	Montante Anno precedente	PIL	Montante Rivalutato	Imponibile Annuo	Aliquota di Computo	Montante Anno Corrente	Montante Complessivo
96	-----	-----	-----	20.000,00	33%	6.600,00	6.600,00
97	6.600,00	1,055871	6.968,75	21.000,00	33%	6.930,00	13.898,75
98	13.898,75	1,053597	14.643,68	22.000,00	33%	7.260,00	21.903,68
99	21.903,68	1,056503	23.141,30	23.000,00	33%	7.590,00	30.731,30

“ “ “ “ “ “ “ “  
 “ “ “ “ “ “ “ “  
 “ “ “ “ “ “ “ “ 700.000,00 (montante contributivo complessivo)

## I coefficienti di trasformazione (speranza di vita)

La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995 (**L.335, c.d. «Legge Dini»**), ha introdotto i coefficienti prevedendo, altresì la loro **revisione ogni 10 anni**

Solo con la **legge 247/2007** si è provveduto ad aggiornare i coefficienti, prevedendo il loro **primo aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 con revisione ogni 3 anni**.

Con **l'art.12, c.12 quinquies della legge 122/2010** la **revisione, a decorrere dal 2019** sarà **biennale**

Con decreto «Salva Italia» D.L. 201/2011 sono stati previsti all'art.24,c,16 i coefficienti di trasformazione fino all'età di 70 anni

**Sulla G.U. n.120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 recante la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo , con decorrenza dall'1/1/2013**



# Il sistema Contributivo

## I coefficienti di trasformazione

Anni	Legge 335/1995 Dal 1/1/1996	Legge 247/2007 Dal 1/1/2010	L.214/2012 Dm 2012 Dal 1/1/2013
57	4,720 %	4,419 %	4,304 %
58	4,860 %	4,538 %	4,416 %
59	5,006 %	4,664 %	4,535 %
60	5,163 %	4,798 %	4,661 %
61	5,334 %	4,94 %	4,796 %
62	5,514 %	5,093 %	4,940 %
63	5,706 %	5,257 %	5,094 %
64	5,911 %	5,432 %	5,259 %
65	6,136 %	5,62 %	5,435 %
66			5,624 %
67			5,826 %
68			6,046 %
69			6,283 %
70			6,541 %

## I coefficienti di trasformazione (speranza di vita)

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2013

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

tasso di sconto = 1,5%

# La misura della pensione – nel sistema contributivo

Montante Contributivo

Euro 700.000,00 :

Età al pensionamento anni 65

18,398 =

***Pensione annua lorda***

***Euro 38.047,61***

PERCENTUALIZZAZIONE DEI DIVISORI

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

$$100 : 18,398 = 5,435\%$$

# Liquidazione con le regole del sistema contributivo

## Il massimale contributivo

La L. 335/95 (c.d. riforma Dini) nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo ha anche previsto (art. 2, c. 18) l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo

***Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile***, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 3,0%, ***è pari, per l'anno 2013***, a € 99.033,90 che arrotondato all'unità di euro è pari ***a € 99.034,00***.

In buona sostanza, esiste un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi ma allo stesso tempo la retribuzione che eccede il «tetto» non darà alcun beneficio di pensione.

Ad esempio, con il limite del 2013 la quota pensionistica di accantonamento annuo non può superare € 32.681 ( € 99.034 x 33 %= €32.681)

# Come si applica il sistema contributivo?

Lavoratori  
privi di  
anzianità  
contributiva  
al  
31/12/1995

Integralmente dalla data di assunzione

Lavoratori  
con meno di  
18 anni di  
anzianità  
contributiva  
al  
31/12/1995

Per le anzianità contributive maturate dal  
1/1/1996 (sistema misto)

Lavoratori  
con almeno  
18 anni di  
anzianità  
contributiva  
al  
31/12/1995

Per le anzianità contributive maturate dal  
1/1/2012 (sistema contributivo pro-quota)

# **Il quadro di riferimento attuale**

Al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una **specificità di settore**.

Tale specificità ha determinato, nel settore pensionistico e previdenziale, in occasione della riforma del sistema pensionistico approvata con la legge n.335/1995, l'attribuzione di una **delega al Governo** per l'individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale con i requisiti previsti per la generalità degli altri lavoratori pubblici

Tale previsione contenuta nell'art.2, c.23 della L. 335/1995 ha determinato l'emanazione del **DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1997, n.165**, le cui norme sono tuttora vigenti

Infatti le successive riforme del sistema pensionistico (L.243/2004-«MARONI» e L.247/2007 «DAMIANO») nel prevedere nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento previdenziale dei dipendenti del comparto continuasse ad essere disciplinato dalla **normativa speciale** vigente in materia.

La specificità del ruolo delle FFAA, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF è stata riconosciuta dall' **art.19 della L. n.183/2010**


Tale specificità di comparto è stata riconosciuta in occasione dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall' **art.24, c.18 D.L. 201/2011**, convertito con modificazioni con la L.214/2011

Si è prevista l'emissione di un **regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012**, per l'adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il citato regolamento con la previsione dell'entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento prevede il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri di competenza. **A tutt'oggi tale iter procedurale non si è ancora concluso.**



Legge 335/95  
(delega)



**DECRETO LEGISLATIVO  
165/97**

«in materia di **armonizzazione** al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego».

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme intese alla «stabilizzazione dei conti pubblici», che hanno inciso sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

**Legge 30 luglio 2010, n.122** di  
« Conversione in legge, con  
modificazioni del **decreto legge**  
**31 maggio 2010, n.78**, recante  
misure urgenti in materia di  
stabilizzazione finanziaria e di  
competitività economica»

La previsione normativa di cui all'art.12  
reca rilevanti disposizioni in materia  
pensionistica e previdenziale

INPDAP

**Circolare n.17 /2010**


In materia di trattamenti di  
fine servizio

**Circolare n.18 /2010**


In materia di trattamenti di  
pensione

## Decorrenza del trattamento pensionistico

Pensioni di  
vecchiaia




Introduzione  
c.d. «finestra mobile»



Pensioni di  
anzianità

Prevede per i dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a decorrere dall'anno 2011, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti  
(*c.d. «finestra mobile»*)



Prevede per i dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dall'anno 2011, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti  
(*c.d. «finestra mobile»*)

Effetti dell'art.12 commi 1 e 2 sulle posizioni pensionistiche del personale del comparto.

L'INPDAP con nota del 27/10/2010 ha ribadito che le «***citare finestre mobili si applicano anche al personale delle FF.AA. (Esercito, Marina, Aeronautica) e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della G.d.F.) e civile (P.d.S., Corpo di Polizia penitenziaria, C.F.S., nonché al personale appartenente al Corpo Nazionale dei V.V.F., in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall'art.12, commi 4 e 5***»

N.B.

Pertanto, in relazione al pensionamento di vecchiaia, atteso che la disposizione trova applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi di età e di contribuzione nel corso del 2011, la c.d. «finestra mobile» non si applica a tutti coloro che hanno già maturato alla data del 31/12/2010 il «diritto a pensione», ancorché a titolo diverso

Art.6, commi  
1 e 2  
D.Lgs 165/97  
(pensione di  
anzianità)

57 anni di età + 35 di anzianità contributiva

40 anni di anzianità contributiva

53 anni di età + 80% (ovvero il massimo dell'anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza)

## **Particolari istituti pensionistici che incidono sul trattamento di pensione**

- **MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI**
- **BENEFICI DI CUI ALL'ART.27 DEL D.LGS N. 334/2000**
- **I 6 SCATTI AGGIUNTIVI**
- **MECCANISMO DI INCREMENTO DELLA BASE PENSIONABILE**
- **INDENNITA' DI IMBARCO E INDENNITA' DI VOLO**

# Maggiorazione dei servizi

# Maggiorazione dei servizi

Art. 5 d.lgs n. 165/1997

## Il servizio operativo di:


- **Navigazione e su costa** (art 19 DPR 1092/73)
- **Volo** (art 20 DPR 1092/73)
- **Confine** (art 21 DPR 1092/73)
- **Servizio di istituto** (art. 3,c. 5 legge n. 284/1977)
- **Servizio estero presso sedi disagiate e particolarmente disagiate** (art 23 DPR 1092/1973 come recepito dall'art.8 della legge n. 838/73)

Con percezione delle relative indennità, ove previsto, è aumentato nelle misure previste dalle singole disposizioni

Dal 1/1/1998 queste maggiorazioni non possono superare 5 anni.

Gli aumenti di servizio eccedenti i 5 anni maturati prima del 31.12.1997 sono validi ai fini pensionistici, ma restano cristallizzati

# Come incidono le maggiorazioni di servizio nel calcolo della pensione





# I 6 SCATTI AGGIUNTIVI

In virtù dell'**art. 4**  
**del D.lgs.**  
**n.165/1997**

**Al personale del comparto** (\*) sono attribuiti 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita dall'art.13 del D.Lgs 503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente

**sull'ammontare del trattamento di  
quiescenza**

e


**sulle modalità del versamento del  
relativo contributo**

.....a seconda del sistema pensionistico applicabile all'interessato

**N.B Questa disposizione non si applica ai Vigili del Fuoco**  
**Per il DAP, solo al personale con «funzioni di polizia»**

# Liquidazione con le regole del sistema retributivo


Per il personale  
non dirigente e direttivo  
senza trattamento  
stipendiale dirigenziale



I 6 scatti, ciascuno del 2,50% (=15%)  
vengono calcolati:

- sullo stipendio parametrato;
- eventuale RIA;
- eventuale assegno personale;
- eventuali scatti Legge n.539/1950;

Per il personale  
direttivo  
con trattamento  
stipendiale dirigenziale  
e per il personale dirigente



I 6 scatti, ciascuno del 2,50% (=15%)  
vengono calcolati:

- sull'ultimo stipendio per classi e scatti  
(con esclusione dell'importo relativo  
alle quote mensili di cui all'art.161  
legge n.312/1980)

L'importo corrispondente al beneficio deve essere «aggiunto» alle quota A+B precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e **senza operare la maggiorazione del 18% di cui alla legge n.177/76**

## Liquidazione con le regole del sistema retributivo

### 6 scatti in aggiunta alla base pensionabile

Maresciallo Capo G.d.F collocato a riposo dal 1/9/2012, a «**DOMANDA**»

Nota:

**Si comunica che il militare deve pagare per l'attribuzione dei 6 scatti stipendiali di cui all'art.4, comma 2 e 3 D.Lgs 165/97, i contributi previdenziali**

Stipendio	Vacanza contrattuale	RIA	Ex artt.117/120 RD 3458/1928
€ 15.659,80	€ 158,16	€ 1.624,44	€ 68,13


Totale retribuzione Si 18% € 17.510,53 - € 68,13 = € 17.442,40

**Stipendio  
parametrato + IIS**

€ 17.442,40 +  
€ 6.445,80 =  
€ 23.688,20

**Importo 6 scatti**

€ 23.888,20 X  
15% = € 3.583,23



I 6 scatti aggiuntivi vengono corrisposti « in aggiunta alla base pensionabile». L'importo -rapportato alla aliquota pensionistica totale- deve essere aggiunto alle quote A e B determinate senza tenere conto del beneficio medesimo e senza operare la maggiorazione del 18%

Servizio alla cessazione	Aliquota alla cessazione	Servizio al 31/12/1992	Coefficiente	Servizio al 31/12/1997	coefficiente	Differenza coefficienti 1992-1997	Differenza coefficienti 1997-cessazione (31/12/2011)
Anni Mesi 39 2	0,80	Anni Mesi 17 2	0,38900	Anni Mesi 23 2	0,55400	0,16500	0,24600



Retribuzione pensionabile alla cessazione

€ 39.681,00



1° quota di pensione: *Quota A*

€ 15.435,91



Retribuzione media Dal 1/9/2002

€ 41.228,46



2° quota di pensione: *Quota B*

€ 16.944,90

**1° e 2° quota di pensione : € 32.380,81 (Base pensionabile)**

Importo 6 scatti

€ 23.688, 20 X 15%  
= € 3.583,23

«in aggiunta» alla base pensionabile

⊗ 0,80% = € 2.866,58

totale € 35.247,39

Questo al 31/12/2011 e poi?

....e poi,

l'art.24, comma 2 D.L.201/2011 (L. 214/2011) prevede che « ***A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo***».

Pertanto, tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Dal  
1/1/2012

**Calcolo contributivo pro-quota per tutti**

**nonché**

**Effetti «in negativo»**

Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, dal momento che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, per la generalità dei lavoratori

**Effetti «in positivo»**

Qualora il requisito della massima anzianità contributiva già sussista al 31/12/2011, il calcolo contributivo pro-quota consente incrementi di pensione altrimenti non valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40°anno non prevede incrementi maggiori all'80%

Con una modifica sostanziale all'istituto dei 6 scatti aggiuntivi che viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio e si somma alla retribuzione imponibile per il calcolo del montante contributivo e nel calcolo dell'onere contributivo che opera per tredici mensilità

## Calcolo contributivo pro-quota D.L. 201/2011

Maresciallo Capo G.d.F. nato il 23/8/1958

Collocato a riposo «A DOMANDA» dal 1/9/2012

Età alla decorrenza: anni 54, mesi 0 e giorni 8  
 $23/8/1958 + 53 = 23/8/2011 + 12 = 23/8/2012$

Inizio periodo	Fine periodo	giorni	Importo da RMP	13^ mensilità statali	Art.4, c.3 D.Lgs 165/97
1/1/2012	31/8/2012	240	€ 39.681,26	€ 3.044,11	€ 3.583,23/12*13= € 3.881,83

$€ 39.681,26 + 3.044,41 + 3.881,83 = € 46.607,50 : 360 * 240 = € 31.071,47$

Anno di riferimento	Montante contributivo anni precedenti	Tasso annuo di capitalizzazione	Imponibile anno corrente	Aliquota di computo	Montante contributivo anno corrente	Montante contributivo rivalutato	Coefficiente Tab . A L 335/95
2012	0	1,000000	€ 31.071,47	33 %	€ 10.253,59	€ 10.253,59	57 anni: 4,4190 Divisore:22,627

<b>Importo quota contributiva 2012</b> $€ 10.253,59 : 22,627 = € 453,16 : 13 * 12 = € 418,25$	+	<b>Importo pensione al 31/12/2011 (quota retributiva)</b> <b>€ 35.247,39</b>	=	<b>Importo complessivo di pensione</b> <b>€ 35.665,64</b>
--	---	---	---	--

## Messaggio INPS n. 21324 del 31/12/2012

*A decorrere dal 1/1/2012, **per il personale in attività di servizio**, prima destinatario del sistema retributivo, l'onere contributivo previsto per la concessione dei 6 aumenti periodici di stipendio va determinato secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art.4 del D.Lgs 165/1997 ovvero applicando la ritenuta pensionistica (8,80%), prevista a carico del lavoratore, sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio.....*


..... In altri termini, per coloro il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011, a decorrere dalla modifica intervenuta, l'importo della ritenuta pensionistica è incrementato non più secondo la % dello 0,40% - Tabella A decreto legislativo citato – ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo





Anche nei confronti del personale che cessa dal servizio a decorrere dal 2/1/2012 **per dimissioni**, la trattenuta della contribuzione prevista dal comma 2 dell'art.4 decreto legislativo 165/97 e riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, andrà calcolata secondo le modalità descritte per coloro il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.

Tale modalità di calcolo opera anche nei confronti del personale che cessa a decorrere dal 2/1/2012 a domanda con i requisiti previsti dall'art.6, comma 2 D.Lgs 165/97 (53 anni di età + anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza -80%), dal momento che anche questi ultimi sono destinatari del sistema di calcolo contributivo pro-quota dal 1/1/2012.



## Calcolo recupero contribuzione per benefici Art.4,c.3 D.lgs. N.165/1997

Maresciallo Capo G.d.F. nato il 23/8/1958

Collocato a riposo «A DOMANDA» dal 1/9/2012

Età alla decorrenza: anni 54, mesi 0 e giorni 8  
 $23/8/1958 + 53 = 23/8/2011 + 12 = 23/8/2012$

Limite di età :60 anni

Data compimento limite di età: 23/8/2018

N° mesi mancanti al compimento di 60: 72 mesi

Importo 6 scatti:  $€ 3.583,23/12 * 13 = € 3.881,83$

Aliquota contributiva iscritto: 8,80%

Contributo annuo : € 341,60

Contributo mensile: € 28,47

Importo complessivo: € 2.049,84

Ai sensi dell'art.4, commi 2 e 3  
del D.Lgs n.165/97 sulla  
pensione grava la trattenuta  
di € 28,47 mensili  
dal 1/9/2012 al 31/8/2018